

PROVINCIA DI TERAMO

REP. **№ 26512**

26 SET. 2008

CONTRATTO DI LOCAZIONE

L'anno duemilaotto, il giorno *ventisei* del mese di settembre presso la sede della Provincia di Teramo,

TRA

La **Provincia di Teramo**, con sede in via G. Milli, n.2, codice fiscale n. 80001070673, rappresentata dal dott. Leo Di Liberatore, nato a Castelli (TE) l'8.04.1953, nella qualità di Dirigente del II Settore, abilitato alla stipula dei contratti in forza del disposto dell'art. 107, comma 3, lett. C) del D.Lgs 18.08.2000, n.267, domiciliato presso la sede della Provincia per le funzioni

E

Il **Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali laureati della Provincia di Teramo**, nella persona del suo Presidente prof. Giorgio Tanzi, nato a Giulianova (TE) il 4.4.1926 ed ivi residente in via XXIV Maggio, n° 30 C.F. TNZ GRG 26D04 E058W, abilitato per la carica alla sottoscrizione del presente contratto.

PREMESSO:

- che con deliberazione n. 265 del 22.04.2008 la Giunta provinciale ha stabilito di concedere in locazione al Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali laureati della Provincia di Teramo n. 2



locali di mq. 60,36 siti presso l'Istituto Tecnico Industriale, al piano seminterrato, per la durata di anni quattro, con decorrenza dall'1.10.2008, al canone annuo di € 360,00 determinato in conformità di quanto stabilito dalla L.R. della Regione Abruzzo n.120 del 4.11.2997;

- che con Provvedimento Dirigenziale del II Settore n. 223 del 12.06.2008 è stato approvato lo schema del contratto di locazione;

- che con versamento in data 17.07.2008 il Collegio dei Periti ha provveduto al pagamento del 50% delle spese contrattuali.

Tutto ciò premesso, tra le costituite parti si conviene e si stipula quanto segue.

ART.1

La premessa costituisce parte integrante del presente atto.

ART.2

La locazione ha per oggetto n.2 locali provinciali di mq. 60,36, ubicati al piano seminterrato dell'Istituto Tecnico Industriale "Alessandrini" di Teramo, in via S. Marino, adiacenti al portico sottostante la palestra sul lato est.

ART.3

I locali vengono concessi in locazione per essere utilizzati dal Collegio per lo svolgimento delle normali attività del

Collegio stesso.

ART.4

I locali dell'immobile oggetto della locazione devono essere destinati esclusivamente per le attività e finalità previste nel precedente art. 3 escludendovi, sotto pena di risoluzione del contratto, ogni altra destinazione diversa.

ART.5

E' fatto tassativo divieto di sublocare o cedere in comodato in tutto o in parte i locali oggetto del presente contratto.

ART.6

La locazione concessa con il presente atto ha la durata di anni quattro con inizio dall'1.10.2008 e scadenza, quindi, il 30.09.2012.

La locazione, tuttavia, allorquando sopravvengano necessità di utilizzare i locali per uso proprio da parte della Provincia è risolta a termini dell'art. 7 della L.R. 4.11.97, n°120.

Tale volontà di risoluzione della locazione verrà resa nota dalla Provincia alla locataria mediante lettera raccomandata A.R. con la quale verrà dato anche il termine per il rilascio dei locali, mai superiore ai sei mesi.

ART.7

Il canone di locazione, in attuazione della L.R. 120 del 4.11.97, è determinato in € 360,00 (Euro



trecentosessanta/00) annue pari al 10% del valore di mercato, da pagarsi con cadenza annuale mediante versamento sul C/C n° 11587649 intestato alla Provincia di Teramo.

Ogni versamento effettuato in ritardo rispetto al termine indicato costituisce "ipso iure" in mora il conduttore che sarà tenuto al pagamento dei relativi interessi legali.

ART 8

Le parti convengono che dall'inizio del secondo anno il canone di locazione sia aggiornato annualmente nella misura del 75% della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

ART 9

Le parti convengono che è facoltà del conduttore recedere in qualsiasi momento dalla locazione dandone avviso al locatore, mediante lettera raccomandata, almeno sei mesi prima in cui il recesso deve aver luogo.

ART.10

Sono a cura e spese del Collegio locatario, a termini della L.R. 120/97, gli interventi di manutenzione sia ordinaria che straordinaria.

ART 11

Il Collegio conduttore si impegna a non effettuare alcuna opera di modifica ai locali ed agli impianti idrico ed elettrico senza la preventiva comunicazione scritta al

locatore proprietario e la conseguente autorizzazione.

ART.12

Tutte le spese relative al consumo dell'energia elettrica e del riscaldamento quantificate nella somma di € 290,00 sono a carico esclusivo del conduttore che provvederà al pagamento delle stesse con cadenza annuale.

ART.13

La registrazione del presente contratto verrà effettuata a cura dell'Ente locatore e le relative spese, compresi bolli e diritti di segreteria, restano a carico dei contraenti in parti uguali.

ART.14

Per quanto non previsto dal presente contratto le parti si rimettono alle norme vigenti del Codice Civile, della Legge n°392/78 ed alle successive leggi di modifica ed integrazione ed alle altre norme speciali.

Letto, confermato e sottoscritto

IL LOCATORE

IL CONDUTTORE

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE

**AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI TERAMO**

Registrato a Teramo il **10** D. OTT. 2008 **9465** Serie **III° A**

Esatte € **18,91** **settantamila / 91**

.....) di cui €

IL CAPI per trascrizione **SERVIZI**
Dr.ssa Nicoletta Pompili-Rosini
Dirigente Amm.vo

